

Violazioni prevenzionistiche che comportano l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (Allegato 1, D.Lgs. n. 81/2008)

Tipologia di violazione	Condizione per l'adozione del provvedimento	Condizioni per la revoca del provvedimento
Mancata elaborazione del DVR	Il provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, comma 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell'arresto).	<ul style="list-style-type: none"> · Elaborazione ed esibizione del DVR; · Pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro
Mancata presenza del DVR presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi	Se il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, comma 4 TUSL), il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tal caso, se il documento viene prodotto con "data certa" antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all'annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro prevista dall'art. 55, comma 5, lett. f);	Revoca non necessaria
Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, comma 2, TUSL)	<ul style="list-style-type: none"> · Redazione ed esibizione del PEE; · Pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 euro.
Mancata formazione ed addestramento	Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento ovvero nei seguenti casi previsti dal TUSL: <ul style="list-style-type: none"> · Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro); · Art. 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito); · Art. 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi); · Art. 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi); · Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi). 	<ul style="list-style-type: none"> · Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione; · Pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato; · In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Il provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS (cfr. art. 17, co. 1 lett. b); artt. 31 e 32 del TUSL).	<ul style="list-style-type: none"> · Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezza	Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h);	<ul style="list-style-type: none"> · Elaborare ed esibire il POS; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.

	N.B.: L'obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di <i>"mere forniture di materiali o attrezzature"</i> (art. 96, comma 1 bis TUSL; es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere).	
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati).	<ul style="list-style-type: none"> · Fornitura ai lavoratori di idonei DPI; · Pagamento della somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.
Mancanza di protezioni verso il vuoto	La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.	<ul style="list-style-type: none"> · Predisporre idonee protezioni verso il vuoto; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.	<ul style="list-style-type: none"> · Predisporre adeguate armature di sostegno; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	<ul style="list-style-type: none"> · Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	<ul style="list-style-type: none"> · Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; · Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> · Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale); · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Il provvedimento verrà adottato allorché si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta).	<ul style="list-style-type: none"> · Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; · Pagamento della somma aggiuntiva di 3.000 euro.